

Supporto tecnico – assistenza ambiti sociali territoriali

Quesito n° 1 - Ambito n. 33

Ai sensi del paragrafo 3 (pag.69) - azioni di piano per l'integrazione sociosanitaria, tra le priorità da perseguire da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, c'è la predisposizione di un Programma Territoriale Sociosanitario sulla salute mentale (da approvare per il tramite di apposito accordo di programma) di concerto con il Dipartimento di Salute Mentale ed il Centro di Salute Mentale, che ricomprenda tutti gli interventi sociali e sanitari da attivare sul territorio per la definizione dei progetti riabilitativi sociosanitari individualizzati, centrati sulla persona e sui suoi bisogni. Si richiede se l'accordo di programma di cui sopra va predisposto in aggiunta rispetto a quello di adozione del piano di zona e se ad esso dovrà seguire apposito protocollo d'intesa.

Sarebbe auspicabile un unico accordo di programma che ricomprenda tutti gli interventi sociali e sanitari (ad esempio anche il Punto Unico di Accesso, oltre quelli relativi alla salute mentale) facenti parte del Programma Territoriale Sociosanitario dell'Ambito!

Relativamente alla tempistica, si richiede se il Programma Territoriale Sociosanitario va approvato in sede di approvazione del Piano di Zona.

Risposta

Si tratta di un'azione che prevederà un finanziamento apposito da parte della Regione che dovrà concertare l'intervento con l'Assessorato alla Sanità. Quindi non è possibile programmarlo all'interno dei Piani di Zona altrimenti la Regione avrebbe dovuto indicare agli Ambiti anche il finanziamento necessario a realizzarlo.

Quesito n° 2- Ambito n. 34

Visto che tre Comuni dell'Ambito nella prossima tornata elettorale sono chiamati al rinnovo dei propri Consigli, che si sciolgono 45 gg. prima delle elezioni, si chiede una proroga* per la presentazione del PSZ al fine di poterlo sottoporre, come previsto dal Piano Regionale, all'approvazione di ogni singolo Consiglio Comunale.

Risposta

Il Piano sociale regionale non prevede proroghe per la presentazione del piano di zona.

In relazione a quanto richiesto, stante la necessità di adottare il piano di zona entro il termine di scadenza stabilito dal Piano sociale, al fine di assicurare la continuità e la regolarità nell'erogazione dei servizi sociali, si ritiene che il consiglio comunale possa validamente deliberare anche dopo il suo scioglimento. Si precisa, inoltre, che la giurisprudenza ha, talora, ammesso la legittimità di atti adottati nel periodo preelettorale, anche quando non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione, purchè corredati di adeguata motivazione, muovendo dalla considerazione che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'Organo che deve emanarlo, il quale ne assume la relativa responsabilità politica.

* Tale richiesta è stata avanzata anche dai seguenti ambiti: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 26 a cui è stata fornita una risposta di contenuto analogo.-

Quesito n° 3 – Ambito n. 34

L. 285/97 - viste le scadenze diverse dei progetti inseriti in tale legge, si chiede con quali modalità inserire gli stessi nel redigendo PSZ.

Risposta

Dal 2008 gli interventi precedentemente finanziati con le risorse provenienti dalla legge 285/1997 dovranno essere inseriti nei piani di zona, in coerenza con le indicazioni scaturite del profilo sociale dell'ambito e degli obiettivi essenziali e complementari dell'area d'intervento "Infanzia, giovani e famiglia".

Quesito n°4 – Ambito n. 34

In attesa dell'approvazione del PSZ da parte della Regione e il conseguente affidamento dei servizi, si chiede quale tipo di tariffario va applicato per i costi dei servizi (si precisa che l'attuale tariffario è quello previsto a suo tempo dal PSZ 2002/2004)

Risposta

Il Piano Sociale Regionale 2007-2009, contiene gli "indirizzi" per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni, che tengono conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 30.3.2001.

Per quanto attiene, in particolare, al costo del lavoro, il PSR prevede al paragrafo IV.4. una specifica azione di piano finalizzata al monitoraggio e controllo del costo del lavoro e particolarmente a verificare la corretta applicazione dei C.C.N.L. e delle norme previdenziali nella gestione dei servizi alla persona.

In particolare in caso di affidamento di servizi a cooperative sociali si rinvia a quanto disposto dal D.M. 1.6.2005 "Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a valere dal mese di novembre 2005".

In caso di affidamento ad altri soggetti si farà riferimento ai relativi C.C.N.L.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione di Piano che stabilisce l'obbligo per gli enti destinatari dei contributi regionali di verificare la corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle norme di previdenza ed assistenza in favore del personale delle organizzazioni affidatarie dei servizi sociali (§ VI.3.).

Quesito n° 5 - Ambito n. 34

Non si riesce a capire, visto l'aumento dei servizi e delle progettualità previste dal PSR per quale motivo il fondo per la gestione associata è diminuita. Si chiede se tale somma deve o può essere integrata dai Comuni dell'Ambito o in caso contrario con quali far funzionare tutto l'apparato.

Risposta

La quota B2 del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, specificamente destinata al funzionamento dell'Ufficio di Piano non prevede quote di cofinanziamento a carico dei Comuni dell'Ambito.

Non si esclude, tuttavia, la possibilità di integrare tale quota con altre risorse

Quesito n° 6 – Ambito n. 34

Si sollecita un versamento delle somme a carico della Regione in tempi congrui. Infatti non può ritenersi possibile l'erogazione a fine anno, in quanto gli operatori, le Cooperative ed i Sindacati sollecitano un pagamento il più possibile puntuale. Non può ritenersi plausibile il fatto che i Comuni devono anticipare le proprie somme in quanto esse rappresentano il 50% del totale e gli stessi hanno problemi di liquidità (problema che si sta cercando di risolvere con l'approvazione di un apposito Regolamento).

Risposta

**Le somme del Fondo Sociale Regionale (quota A2- 2° semestre) saranno liquidate agli ambiti subito dopo l'approvazione del Piano di zona.
Le somme del Fondo Sociale Regionale (quota A2- 1° semestre) sono state liquidate agli ambiti con determinazione n. DM5/34 in data odierna.
Per i contributi provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali sarà necessario attendere l'assegnazione alle Regioni del Fondo medesimo da parte del Ministero competente.**

Quesito n°7 - Ambito n. 34

A che punto si trova la scheda CIPE presentata dalla CMV per il Centro di prima accoglienza "La Rondine" di Vicoli per la relativa conversione in casa famiglia?

Risposta

Gli esperti incaricati del supporto tecnico ai piani di zona non sono competenti per tale informazione

Quesito n° 8 - Ambito n. 34

Quale ruolo può assumere la Provincia nel redigendo PSZ? L'idea potrebbe essere, a puro esempio, quello di un coordinamento rispetto alle progettualità singole di area vasta quali il pronto intervento sociale, monitoraggio delle case famiglia ecc.

Risposta

**La Provincia ha competenza nei servizi di area vasta, in particolare con riferimento al Pronto intervento sociale, partecipa con propri rappresentanti dei Gruppi di Piano ed essendo collegata alla funzione dell'Osservatorio Sociale Regionale fornisce dati per la costruzione del Profilo Sociale Locale
Le Amministrazioni Provinciali, inoltre, sono coinvolte direttamente nell'impostazione e attuazione degli interventi regionali di formazione continua.**

Quesito n° 9 - Ambiti nn. 20-23-27-30

Gli indicatori di impatto riguardano i servizi degli ambiti (compresa asl, provincia, ec..) o solo i servizi erogati dai comuni (singoli o associati)? (è possibile che sorga il problema della incomparabilità dei dati tra gli ambiti)

Risposta

Gli indicatori di impatto, collegati agli obiettivi essenziali del PSR, si riferiscono ad azioni, interventi e servizi erogati negli ambiti sociali territoriali e sono funzionali alla misurazione dei risultati dei piani di zona: pertanto non si pone il problema della incomparabilità.

Lo stesso PSR (paragrafo IV.2) con riferimento alla costruzione del profilo sociale prevede "La raccolta dei dati relativi agli indicatori di contesto e agli indicatori di impatto dei servizi del precedente per Comune e per Ambito..."

Quesito n° 10 - Ambiti nn. 20-23-27-30

Gli indicatori di strategia comprendono diverse entrate (Ex L. 285, piano per l'immigrazione, contributi regionali per innovazione, ecc..) o solo FSR, e contributi comunali?

Considera che spesso la programmazione economica del piano non corrisponde alla pianificazione dei servizi, che invece tiene conto anche di risorse che verranno successivamente come ad esempio le entrate citate sopra.

Risposta

Gli indicatori di strategia si riferiscono all'insieme delle risorse complessivamente previste per l'attuazione dei piani di zona, anche in attuazione di altre norme e/o provenienti da altri Enti.

Quesito n° 11- Ambiti nn. 20-23-27-30

Il Piano Sociale Regionale prevede la stesura del Documento di intersectorialità in sede di Gruppo di Piano al cui interno sono rappresentati gli enti interessati dagli effetti del documento. In relazione alla natura del Gruppo di Piano che, dal Piano Sociale, viene definito come, "strumento operativo del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci", quindi, organismo non deliberante ma di mero supporto tecnico, è stato posto il problema dell'efficacia di un documento che, ancorché di intenti e di indirizzo, in forza della natura dell'organismo che lo ha redatto e, come si evince dal Piano Sociale, valutato ma non approvato, rappresenta comunque un limite alla discrezionalità amministrativa da parte di enti diversi quali le Amministrazioni comunali e, per esempio, le ASL, ovvero ad un limite alla propria attività se trattasi di soggetti altri.

1. E' opportuno, per l'efficacia del documento stesso ancorché in termini di indirizzo, che il verbale di riunione di licenziamento del Documento venga trasmesso agli Enti

- interessati (Comuni, ASL, ecc.) affinché, con proprio atto interno, ne recepiscano il contenuto e ne consentano, quindi, l'inserimento all'interno del PdZ?
2. Se sì, l'atto di recepimento (variabile a seconda dell'Ente) che verrebbe a sua volta trasmesso all'Ente d'Ambito, dovrà essere allegato al Piano oppure potrà essere sufficiente indicare gli estremi del provvedimento nel dispositivo del documento stesso una volta inserito nel PdZ?

Risposta

Il Gruppo di Piano è definito come “strumento operativo del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci”, è però poi specificato che nella fase di formazione del PdZ al Gruppo di Piano è affidata la stesura del Profilo Sociale Locale, della definizione degli obiettivi, del documento di direttive per l’intersectorialità e della valutazione di impatto sociale.

Il documento di direttive per l’intersectorialità è uno strumento tecnico predisposto dal Gruppo di piano che, oltre ad essere allegato al PdZ, deve essere descritto anche nella sezione 3.4. del Piano medesimo. Pertanto, viene adottato formalmente da tutti gli Enti sottoscrittori dell’Accordo di programma che approva il PdZ.

Quesito n° 12 – Ambiti nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8

L’adeguamento dei compensi ai CCNL implica un notevole incremento dei costi che di conseguenza andrebbe a svantaggio dei servizi da erogare già carenti. Come far fronte a questa nuova necessità? A quali ulteriori finanziamenti ricorrere?

Risposta

Se il riferimento è ai CCNLL delle cooperative sociali, è opportuno far presente che l’adeguamento dei Contratti collettivi delle coop. avvenuto nel 2006 ha modificato minimamente i costi medi del lavoro. Il problema si pone, nella sua dimensione più ampia, solo per quegli ambiti che, sino ad ora, non hanno regolarmente applicato i CCNLL. Nel caso di specie, ancorché preoccuparsi del reperimento di risorse per i servizi del nuovo Piano di zona, essi devono avere coscienza del fatto che le cooperative affidatarie, anche ex post, così come i rispettivi soci lavoratori, potrebbero esperire un’azione legale per il recupero dei differenziali retributivi percepiti (onerosità eccessiva – sinallagma non rispettato). E’ evidente che, nel corso della pianificazione, se l’EAS si rende conto di non avere le disponibilità finanziarie per garantire il monte ore assistenziale consolidato, esso non può far altro che ridurlo, che incrementare le quote di compartecipazione dell’utenza o prevedere una maggiore concorrenza finanziaria dell’EAS stesso. Non è possibile misconoscere i livelli retributivi minimi, sopprimendo i costi del lavoro. Esso configura un potenziale danno erariale nei confronti dell’Amministrazione per la quale si opera, una disapplicazione delle norme comunitarie e nazionali sulla concorrenza e sugli appalti, nonché una responsabilità in solido nei confronti del lavoratore che non viene regolarmente retribuito.

Quesito n° 13 – Ambiti nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8

Negli ambiti associati, i servizi vengono erogati in proporzione alla compartecipazione alla spesa dei comuni. Per l'assistenza scolastica, questo criterio evidenzia delle criticità e quindi occorre prevedere un meccanismo che consenta la compartecipazione finanziaria in base agli effettivi utenti.

Risposta

Si ritiene che i principi fondativi dell'associazione territoriale debbano rispondere all'esigenze di erogare servizi ove occorrono, e non in proporzione al conferimento delle risorse. Può accadere che un comune abbia un congruo bilancio, per effetto – magari – della sua demografia, ma che non abbia particolari condizioni di disagio. Ne discende che gli sforzi possono indirizzarsi ad altro comune, magari meno opulento. In linea pratica, in ogni ambito, i criteri di conferimento delle risorse sono di libero appannaggio delle amministrazioni locali. Essi possono essere ancorati, quindi, a svariati parametri: demografia, indicatori di composizione, utenza consolidata, utenza potenziale, ecc.

Quesito n° 14 - Ambiti 1, 2, 3, 6, 7, 8

La proroga dovrebbe essere estesa anche agli ambiti dove non sono previste le consultazioni elettorali?

Risposta

Con riferimento al termine di scadenza di presentazione del PdZ occorre rinviare alla nota del 24.04.2007 prot. 575/segr. a firma dell'Assessore alle Politiche Sociali e Direttore Regione

Quesito n° 15- Ambiti 1, 2, 3, 6, 7, 8

Quali tempi per l'approvazione dei PdZ da parte della Regione Abruzzo?

Risposta

**La risposta è contenuta nel Piano Sociale Regionale a pag. 89:
“ La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento, accertata la legittimazione dell'EAS alla presentazione del Piano di zona e la completezza della documentazione, provvede alla verifica di compatibilità con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale.**

Quesito n°16- Ambiti 1, 2, 3, 6, 7, 8

Non è opportuno posticipare l'operatività dei nuovi Pdz all'01.01.2008, considerando che la vigenza dal 01.07.2007 comporterà enormi difficoltà agli ambiti?

Risposta

Si rinvia alle disposizioni straordinarie e transitorie a pag. 135 del PSR, magari riformulare la domanda precisando le difficoltà che si incontreranno nel 2° semestre.

Quesito n° 17 - Ambiti 1, 2, 3, 6, 7, 8

Quale scadenza per l'adeguamento ai CCNL?

Risposta

La domanda non è pertinente

Quesito n° 18 - Ambiti 1, 2, 3, 6, 7, 8

I finanziamenti per le azioni ricomprese nella L. 285/97 sono già inserite nelle quote assegnate agli ambiti o sono previste risorse aggiuntive?

Risposta

Si rinvia a quanto scritto nel PSR pag. 115:

“Dall'annualità 2008, la quota delle “risorse statali” comprende anche le risorse provenienti dalla legge 285/1997 e dalla legge n. 162/1998 e precedentemente destinate dalla Giunta Regionale, coerentemente con le leggi di riferimento, rispettivamente alla programmazione di interventi sui minori e di interventi per i disabili gravi”

Quesito n° 19 - Ambito n. 32

Informazioni circa la prosecuzione degli interventi ex legge 285/97.

L'interrogativo nasce dall'ipotesi, paventata in alcuni documenti, di interruzione dei finanziamenti di cui sopra alla data del 31/12/2007, che porterebbe ad una diversa strutturazione dell'approvando Piano di zona di questo Ente, con particolare riferimento ad alcune azioni ritenute essenziali da questo servizio.

Risposta

Dal 2008 gli interventi precedentemente finanziati con le risorse provenienti dalla legge 285/1997 dovranno essere inseriti nei piani di zona, in coerenza con le indicazioni scaturite dal profilo sociale dell'ambito e degli obiettivi essenziali e complementari dell'area d'intervento “Infanzia, giovani e famiglia”.

Quesito n° 20- Ambiti 20, 23, 27, 30

Dopo la formulazione del piano la conferenza dei sindaci lo deve approvare prima di andare ai consigli per l'approvazione?

Risposta

Il Piano Sociale Regionale stabilisce che il Piano di zona, su iniziativa del Sindaco/Sindaca o della Conferenza dei Sindaci viene adottato con accordo di programma, previa deliberazione di approvazione da parte dei Consigli Comunali.

Quesito n°21 - Ambiti 20, 23, 27, 30

L'integrazione in fase programmatoria tra due livelli essenziali: SAD e ADI è possibile se ben motivata (per favorire una maggiore razionalizzazione delle risorse)?

Risposta

I livelli essenziali di assistenza sociale, da garantire in tutta la Regione, sono descritti a pag. 43 del Piano Sociale Regionale e singolarmente esplicitati a pag. 51. In particolare il vigente Piano Sociale Regionale stabilisce che ciascun servizio domiciliare assolve alla funzione espressamente descritta.

Quesito n°22- Ambiti 20, 23, 27, 30

La Valutazione d'Impatto Sociale è una procedura revisionale complessa che richiede competenze statistiche avanzate e notevoli dati. Come dobbiamo noi ambiti trattarla?

Risposta

Il Piano Sociale Regionale prevede che il processo di Valutazione di Impatto Sociale (VIS) sia attuato in modo progressivo.

E' dal profilo sociale che bisogna partire per realizzare una buona valutazione del VIS.

L'articolazione dell'intero processo è descritta a pagg. 82-83 del Piano Sociale Regionale, paragrafo IV.2 .

Quesito n°23 - Ambiti 20, 23, 27, 30

È necessario provvedere alla copertura dei Livelli Essenziali anche quando non siano evidentemente prioritari in ambiti con caratteristiche demografiche molto diverse? Ad esempio: nelle comunità montane con un tasso di natalità bassissimo e problematiche legate all'occupazione femminile molto differenti rispetto alle aree metropolitane, la definizione di servizi all'infanzia, sono da considerarsi indispensabili?

Risposta

I livelli essenziali di assistenza sociale, da garantire in tutta la Regione, sono descritti a pag. 43 del Piano Sociale Regionale e singolarmente esplicitati a pag. 51. Inoltre, il vigente Piano Sociale Regionale, in relazione ai problemi che incidono negativamente sul superamento degli squilibri territoriali nell'offerta dei servizi e sull'opportunità di sviluppo sociale, individua il possibile rimedio nei servizi di area vasta, che consistono in servizi o interventi organizzati per affrontare in modo unitario, con azioni concertate tra soggetti diversi, le problematiche che hanno rilevanza più ampia rispetto al singolo ambito territoriale.

Quesito n°24 - Ambiti 20, 23, 27, 30

Il piano per la non autosufficienza va integrato nei servizi?

Risposta

Si tratta di un'azione che prevederà un finanziamento apposito da parte della Regione che dovrà concertare l'intervento con l'Assessorato alla Sanità. Quindi non è possibile programmarlo all'interno dei Piani di Zona altrimenti la Regione avrebbe dovuto indicare agli Ambiti anche il finanziamento necessario a realizzarlo.

Quesito n. 25 - Ambito 2

Premesso:

che i Comuni dell'Eas n. 2 hanno delegato la promozione e lo sviluppo delle attività sociali a livello di intero ambito e la realizzazione e l'attuazione dei piani di zona all'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata";

che l'Ambito Sociale n. 2 è, pertanto, gestito dall'Unione di Comuni;

Considerato:

che nella precedente programmazione il Piano di Zona 2003/2005 e il relativo accordo per l'adozione sono stati approvati dal Consiglio Complessivo dell'Unione di Comuni;

che i Comuni dell'Ambito hanno successivamente preso atto della adozione del Piano da parte dell'Unione di Comuni;

che l'accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona 2003/2004 è stato sottoscritto solo dal rappresentante dell'Unione di Comuni;
che tutti gli atti di programmazione sociale dell'Ambito sono stati approvati dall'Unione di Comuni e successivamente sottoposti alla presa d'atto dei singoli Comuni;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato, altresì, che l'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata" è "Ente Locale" e che esiste la funzione delegata di che trattasi,

Si chiede

se è necessaria l'approvazione e la sottoscrizione dell'accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona 2007/2009 da parte di tutti i Comuni o se è sufficiente ripercorrere l'iter seguito nella precedente programmazione sopra descritto.

Risposta

Il Piano Sociale Regionale 2007-2009 prevede un nuovo iter formativo del piano di zona e, pertanto, non è possibile ripercorrere l'iter seguito nella precedente programmazione. Tanto premesso si evidenzia che il vigente PSR prevede che il piano di zona, su iniziativa del Sindaco/Sindaca o della Conferenza dei Sindaci, viene adottato con accordo di programma, previa deliberazione di approvazione da parte dei Consigli Comunali.

L'accordo di programma che approva il PdZ deve essere sottoscritto dai rappresentanti: dei Comuni dell'Ambito territoriale, dell'EAS e, per quanto previsto dal Piano sociale regionale in materia di integrazione sociosanitaria, anche dell'Azienda USL competente per territorio. Il piano sociale regionale precisa, altresì, che all'accordo possono partecipare, inoltre i soggetti pubblici (Comunità montane, Province, Unioni di Comuni, Istituzioni Statali, IPAB, etc.) e i soggetti del terzo settore di cui al quarto comma dell'art. 19, legge 328/00, che concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del PdZ. Ciascun soggetto sottoscrittore dell'accordo di programma è tenuto all'approvazione preliminare del piano di zona da parte degli organi competenti. Alla luce di quanto esposto, si evince che ciascun Comune, ancorché appartenente all'Unione di Comuni, è tenuto all'approvazione preliminare del piano di zona da parte del Consiglio Comunale.

Quesito n. 26 – Ambito 34

Quale ruolo della Provincia nell'accordo di programma per l'approvazione del Piano di zona dei servizi sociali?

Risposta

Il Piano Sociale Regionale 2007-2009 prevede che l'accordo di programma che approva il PdZ deve essere sottoscritto dai rappresentanti: dei Comuni dell'Ambito territoriale, dell'EAS e, per quanto previsto dal Piano Sociale Regionale in materia di integrazione sociosanitaria, anche dell'Azienda USL competente per territorio.

Il Piano Sociale Regionale precisa, altresì, che all'accordo possono partecipare, inoltre i soggetti pubblici (Comunità montane, Province, Unioni di Comuni,

Istituzioni Statali, IPAB, etc.) e i soggetti del terzo settore di cui al quarto comma dell'art. 19, legge 328/00, che concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del PdZ. Ciascun soggetto sottoscrittore dell'accordo di programma è tenuto all'approvazione preliminare del piano di zona da parte degli organi competenti.

Alla luce di quanto esposto, si evince che la Provincia, qualora interessata alla sottoscrizione dell'accordo di Programma, oltre a definire chiaramente le risorse con le quali intende concorrere all'attuazione del piano di zona, deve preliminarmente approvare il piano medesimo con provvedimento dell'organo competente.

Quesito n. 27 - Ambito n. 22

Nel formulare le azioni e le schede servizi del pdz, si devono inserire le cure domiciliari, così come descritte nelle linee guida regionali approvate con deliberazione n. 224 del 13.03.07(BURA n. 3 straordinario del 23.03.07), o continuare a parlare di ADI, ADP?

Risposta

In riferimento al quesito proposto, si ritiene opportuno adottare, nella redazione del PdZ, le denominazioni previste nel Piano Sociale Regionale, al fine di garantire omogeneità rispetto alla nomenclatura utilizzata nel documento di riferimento.

Quesito n. 28 - Ambito n. 19

1.La pianificazione finanziaria della 1^a annualità riguarda solo il II semestre o tutto l'anno? In funzione di ciò c'è la possibilità di rimodulazione del I semestre per una pianificazione annuale? 4.Il piano finanziario della I annualità deve riguardare solo il II semestre, visto che stiamo operando con un piano stralcio fino al 30.6.07?

Risposta:

La pianificazione finanziaria del Piano di zona riguarda l'intero triennio di riferimento del Piano Sociale Regionale, 2007-2008-2009. Per il 2007 le disposizioni straordinarie e transitorie prevedono che "la prima annualità dei piani di zona 2007-2009 è riferita al secondo semestre 2007" Il piano sociale regionale 2007-2009 non prevede la rimodulazione del primo semestre, che è regolato dalle norme del precedente Piano Sociale.

2. Chi è l'organo competente ad apportare ed approvare modifiche?

Risposta:

Il Piano Sociale Regionale a pag. 90, prevede la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni motivate al piano di zona nel caso tale necessità emerga, sia a seguito della valutazione annuale del piano (rapporto valutario annuale) ovvero per altre motivazioni, anche connesse ad una eventuale nuova individuazione dell'EAS, dovuta a modifica territoriale dell'ambito di riferimento o a esigenze locali. In tale

caso, il piano di zona modificato, corredato di tutta la documentazione necessaria (accordo di programma e allegati) deve essere trasmesso alla competente Direzione Regionale entro il 31 dicembre precedente all'anno di riferimento della modifica per la necessaria verifica di compatibilità da parte della Giunta Regionale.

3. In fase di rendicontazione è possibile compensare il mancato utilizzo del fondo regionale?

Risposta:

Il Piano Sociale Regionale prevede che entro il 31 marzo di ciascun anno l'EAS trasmette alla Regione Abruzzo - Direzione Qualità della Vita il rendiconto e il rapporto valutativo, relativi all'annualità del piano di zona immediatamente precedente. Inoltre, prevede, che i contributi assegnati e non rendicontati alla Regione, nei tempi e con le modalità previste dal Piano sociale medesimo, qualora non restituiti, sono soggetti a compensazione sull'analogo contributo che sarà concesso nell'anno successivo a quello di presentazione della rendicontazione medesima. Il Piano sociale prevede, altresì, un sistema premiante per gli ambiti che non hanno restituito somme inutilizzate e/o non siano stati soggetti a compensazione.